



Mefop

# La previdenza complementare



**Priamo**

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE  
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO  
PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

# La previdenza pubblica in Italia

---



Brevi cenni sul sistema di primo pilastro

# Sistema a ripartizione

Pensione



Oggi



Domani



Lavoro

# Un problema di equilibrio

Entrate (contributi)  $\geq$  Uscite (pensioni)

**Sistema sostenibile**



Entrate (contributi)  $<$  Uscite (pensioni)

**Squilibrio**



# Le tre leve



**Riduzione dell'ammontare delle  
pensioni pagate**

**Aumento delle contribuzioni  
versate**

**Aumento dell'età minima per  
andare in pensione**

# La previdenza complementare

---



Principi generali


# Gli obiettivi

- “... assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale” (Art. 1 D.Lgs. 252/05)
- “... i lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ...” (Art.38, co.2, Cost.)

# Principi fondamentali: complementarità e volontarietà

- Complementare al I pilastro
  - non sostitutivo della pensione pubblica
  - aiutare a mantenere un adeguato tenore di vita dopo il pensionamento
- Adesione libera e volontaria
  - ogni lavoratore può decidere se e dove aderire

# Principi fondamentali: sistema a capitalizzazione



# Diversificazione del rischio

- Il sistema è automaticamente in equilibrio
- Quello che avrò è pari a quello che ho accantonato (+ rivalutazioni)
- Non c'è un trasferimento tra soggetti diversi
- Rischi
  - Accumulazione insufficiente
  - Rivalutazioni negative

# Tipi di fondi pensione

## Fondi preesistenti

Nati prima dell'emanazione della normativa sui fondi pensione

## Fondi negoziali

Fondi chiusi

Categoriali

Aziendali

Regionali

## Fondi aperti

Banche, Sim, Sgr, Compagnie di assicurazione

## Piani individuali di previdenza

Compagnie di assicurazione

# Le voci contributive della previdenza complementare

---

Contribuzione ordinaria e straordinaria, altre tipologie



## La contribuzione «ordinaria»

Contributo a carico del lavoratore

Contributo a carico del datore di lavoro

TFR (maturando)

- Il lavoratore può scegliere di versare solo il Tfr maturando, senza alcuna contribuzione aggiuntiva

Quanto TFR maturando posso versare?

- tutto per i post 93, salvo diverse indicazioni del contratto collettivo (post legge concorrenza 2017)
- tutto o parte per gli ante 93 (6,91% o % stabilita dal CCNL – in mancanza 50%)

## La contribuzione «ordinaria» (segue)

È sempre possibile **sospendere la contribuzione** a carico del lavoratore (con sospensione della contribuzione datoriale), ma non il versamento del TFR maturando a meno che non siano stati siglati accordi che consentano il versamento del TFR con una percentuale diversa da 100% (v. infra).

## La contribuzione lavoratore/datore

- se il lavoratore versa la propria % e il TFR (tutto o parte), il datore versa la % a proprio carico
- + eventuale contribuzione contrattuale

È possibile modificare la % di contribuzione a proprio carico, la misura minima è prevista – sia con riferimento al lavoratore che al datore di lavoro – nella fonte istitutiva

# Contributi una tantum

- È possibile versare contributi una tantum direttamente
- È possibile versare contributi una tantum tramite il datore di lavoro

# Premio di risultato ex Legge di Stabilità per il 2016

Il premio di risultato istituito secondo le prescrizioni di cui alla Legge di Stabilità per il 2016 (istituzione tramite accordi collettivi di secondo livello, collegamento a criteri incrementali misurabili e verificabili, plafond agevolabile di massimo 3000 euro...) può essere

- percepito dal lavoratore in busta paga e tassato con un'aliquota sostitutiva dell'Irpef pari al 10% (5% per il 2025 2026 2027) o
- convertito – se l'accordo lo consente e il lavoratore esercita l'opzione – in prestazioni di welfare tra cui anche la contribuzione al fondo pensione

## Il premio di risultato versato al fondo pensione:

- non viene tassato con l'aliquota sostitutiva del 10% (5% per il triennio 2025-2027)
- non concorre mai a formare reddito da lavoro dipendente, anche nel caso in cui le somme eccedano il plafond di deducibilità di 5164,57 euro
- non viene tassato neanche in fase di prestazione
- è dovuto il contributo di solidarietà

# Conseguenze?

## Premio di risultato al FP

Deducibile anche oltre il plafond di deducibilità di 5164,57 euro [plafond potenziale: 5,164,57+3000 euro];  
Esente dall'imposizione fiscale anche in fase di liquidazione delle prestazioni del FP.  
Contribuzione di solidarietà (10%) a carico del datore di lavoro

## Contributo da piano welfare non derivante da conversione del premio

Deducibile entro il plafond di 5164,57;  
Se dedotto, tassato in fase di liquidazione delle prestazioni del FP secondo le aliquote previste dalla normativa;  
Contribuzione di solidarietà [10%] a carico del datore di lavoro.

Come fa il FP a distinguere le due tipologie? Si attiene alle dichiarazioni del datore di lavoro e del lavoratore

# Fiscalità dei contributi

---



# Contribuzione vantaggi fiscali

## Contributo del lavoratore

(compresi quelli per il fiscalmente a carico)

## Contributo del datore di lavoro

- **Deducibili** fino a un importo complessivo di **€ 5.164,57**
  - Si riduce la base imponibile e quindi le imposte
  - Se versati tramite la busta paga aumentano tutti i vantaggi legati al reddito da lavoro (detrazioni, assegni del nucleo familiare, trattamento integrativo...)
- Una parte del contributo viene “restituito” dallo Stato
- A parità di costo effettivo si possono risparmiare più risorse
- Imposte rinviate al momento del pagamento delle prestazioni

## Tfr

- Non è mai tassato in fase di accumulo

# Fiscalità delle prestazioni

---



## Pro-rata fiscale

- Per contributi versati dal 2007 in poi tassazione sostitutiva:
  - Tassazione agevolata del **15%**, decrescente dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15mo, con un pavimento del **9%**
  - Tassazione al **23%**
- Per i contributi versati fino al 2000 e fino al 2006 tassazione meno agevolata. In generale:
  - Tassazione separata per riscatti, anticipazioni e prestazioni in capitale
  - Tassazione ordinaria per rendite

# Scomposizione della prestazione in fase di tassazione

Prestazione

Rendimenti

Contributi NON dedotti

Contributi dedotti +  
TFR fino al 2000

Contributi dedotti +  
TFR 2001-2006

Contributi dedotti +  
TFR dal 2007

Tassazione M1

Tassazione M2

Tassazione M3

# Tassazione sulle prestazioni

- **M3** → Per contributi versati dal 2007 in poi tassazione sostitutiva:
  - Tassazione agevolata del **15%**, decrescente dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15mo, con un pavimento del **9%**
  - Tassazione al **23%**
    - Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa, per ulteriori esigenze e riscatti atipici (altri riscatti da perdita dei requisiti)
- **M1 + M2** → Per i contributi versati fino al 2000 e fino al 2006 tassazione meno agevolata. In generale:
  - Tassazione separata per riscatti, anticipazioni e prestazioni in capitale
  - Tassazione ordinaria per rendite

# Prestazioni ante pensionamento

---



Anticipazioni e Riscatti

# Anticipazioni

Perché	Quando	Quanto	Tassazione
Spese sanitarie	Sempre	Fino al 75%	15/9%
Acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione	Dopo 8 anni		23%
Ulteriori esigenze dell'iscritto		Fino al 30%	

**N.B. Deve rimanere almeno il 25% di quanto accumulato, considerando anche le anticipazioni già fruite**

# Orientamenti Covip 10 febbraio 2011

- Anticipazioni per **spese sanitarie**: a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; richiedibile in qualsiasi momento; fino al 75% della posizione maturata.
- Anticipazioni per **acquisto/ristrutturazione prima casa**: prima casa di abitazione, per sé o per i figli; appositamente documentata; richiedibile decorsi 8 anni di partecipazione; fino al 75% della posizione maturata.
- Anticipazioni per **ulteriori esigenze**: sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la FPC effettuare alcuna indagine circa le motivazione alla base della richiesta (Direttive Covip 28.06.2006); richiedibile decorsi 8 anni di iscrizione e fino al 30% della posizione individuale maturata

# Riscatti ante pensionamento

Tipologia	Tassazione
<b>Riscatto totale</b>	
Stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo	
Cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione > 48 mesi	15/9%
Morte dell'iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica	
Perdita dei requisiti di partecipazione ( <u>da agosto 2017 esteso anche alle adesioni individuali</u> )	<b>23%</b>
<b>Riscatto parziale (50%)</b>	
Cessazione dell'attività di lavoro con conseguente inoccupazione > 12 e < 48 mesi	
Procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria	15/9%

# Riscatto per preminenza

Oggi l'art. 14 comma 3 DLgs 252/2005 prevede come aventi titolo «gli eredi ovvero diversi soggetti designati»

**Secondo Covip ciò significa che il riscatto sarà esercitato dagli eredi a meno che non vi siano diversi designati**

Riscattano i soggetti designati oppure, in assenza di designazione, gli eredi secondo il Codice Civile:

- in presenza di un testamento eredi testamentari oppure eredi testamentari e eredi legittimari (qualora abbiano fruttuosamente esperito l'azione di rivendica)
- in assenza di testamento, gli eredi legittimi

Inapplicabilità dell'art. 586 cod. civ. sullo Stato come percettore di ultima istanza

# Rita



---

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

## Vicini al pensionamento...

- La normativa prevede limiti e nuove opportunità per gli iscritti vicini alla maturazione dei requisiti per il pensionamento

### RITA

### Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

- Erogazione frazionata del montante accumulato

# I requisiti per chiedere la RITA

## RITA

Accessibile da **tutti** i lavoratori

Anticipo rispetto all'età per **pensione di vecchiaia**

**5 anni di partecipazione** a previdenza compl.

## Anticipo massimo di 5 anni

**cessazione** dell'attività lavorativa

requisito contributivo minimo di **20 anni**

61 anni e 7 mesi, 62 dal 2019


## Anticipo massimo di 10 anni

**inoccupazione superiore a 24 mesi**

56 anni e 7 mesi, 57 dal 2019

## Pensione anticipata di base e RITA

Il periodo di anticipo per l'erogazione della RITA è espressamente considerato in riferimento all'età anagrafica per la pensione di vecchiaia



Deve dunque ritenersi che il soggetto che ha maturato il diritto alla pensione anticipata nel regime obbligatorio possa optare per la RITA (in alternativa alla prestazione ordinaria in capitale e rendita) da erogarsi fino al conseguimento dell'età per la pensione di vecchiaia

# Modalità di erogazione della RITA

Erogazione diretta a parte del fondo del **capitale frazionato** nel periodo che va dalla richiesta della RITA alla maturazione dell'età prevista per la **pensione di vecchiaia**

Possibilità di richiesta **in tutto o in parte** (la parte residua della posizione segue le regole ordinarie)

Montante resta in accumulo nel **comparto più prudente** che non è necessariamente il garantito (salvo diversa scelta dell'iscritto); possibilità di switch.

**Smobilizzo pro quota** del montante dedicato alla RITA


# Trasferimento e revocabilità della RITA

- Possibilità di trasferimento ad altro fondo del montante in accumulo
- Possibilità di revoca libera (ad esempio per ripresa attività o per valutazioni di opportunità personali)

## La posizione che eventualmente residua?

Il nuovo art. 11 comma 4, ultimo periodo precisa:

*«Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata»*



Dunque alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia la soglia per valutare l'eventuale obbligo della rendita si calcola con **riferimento alla sola parte residua**

## La tassazione della RITA

**Tassazione sostitutiva 15/9% su tutto il capitale frazionato**

- Tra i beneficiari sono **ricompresi i dipendenti pubblici** iscritti ai rispettivi fondi pensione di categoria
- Il percettore della rendita anticipata ha **facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva** →  
Tassazione ordinaria

# Riscatto totale per inoccupazione e invalidità

Resta una facoltà **esercitabile distintamente**, senza preclusioni collegate alla prossimità del pensionamento




Il soggetto con inoccupazione superiore a 48 mesi (che matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia entro i successivi 10 anni) potrà chiedere in via alternativa il riscatto totale fiscalmente agevolato oppure la RITA

# Riscatto per perdita requisiti e RITA: opzioni alternative?

Prestazione pensionistica vs Riscatto per perdita requisiti

- In presenza del diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare il **riscatto per perdita requisiti deve intendersi precluso** (favor del legislatore per la prestazione - risposta a quesito Covip ottobre 2012)



RITA vs Riscatto per perdita requisiti

- Deve ritenersi invece che il diritto alla RITA antecedente la maturazione del diritto alla pensione anticipata non precluda il **riscatto per perdita requisiti che resta un'opzione esercitabile in via alternativa** alla RITA (con l'aggravio fiscale che ne consegue)

## Premorienza in corso di RITA

In caso di decesso dell'iscritto le rate di RITA non ancora percepite seguono la **disciplina del riscatto per premorienza** di cui all'art. 14, comma 3, d.lgs 252/2005 e art. 10, comma 3-ter, d.lgs 124/93 per i dipendenti pubblici iscritti ai propri fondi

Quindi il capitale oggetto di riscatto da parte di eredi/beneficiari non entra nell'asse ereditario e non sconta l'imposta di successione


# Prestazioni pensionistiche

---



Capitale e Rendita

# Prestazioni pensionistiche



# Tipologie di prestazione

- La prestazione è erogata:
  - in forma di rendita (assegno pensionistico periodico)
  - in forma di capitale (si riceve in tutto o in parte il capitale accumulato nel periodo di partecipazione)
- Tassazione sempre al 15/9%
- La scelta tra rendita o capitale non è del tutto libera ma è governata da regole precise: in **rendita** almeno il **50%** del montante

# Si può ottenere in capitale il 100% del montante?

- Solo se rendita derivante dalla conversione del 70% del “montante finale” (effettivo, non teorico!) inferiore al 50% dell'assegno sociale
- Si considera la rendita vitalizia immediata senza reversibilità
- Nel 2024 l'importo annuo dell'assegno sociale è di € 6.947,33
- Facciamo un esempio

Posizione finale effettiva nel fondo	€ 70.000
--------------------------------------	----------

70% della posizione effettiva	€ 49.000
-------------------------------	----------

Rendita ipotizzabile da conversione di €49.000	€ 2.450
--	---------

50% assegno sociale 2023	€ 3.474
--------------------------	---------

**Si può erogare tutto in capitale**

NB: verificare con il fondo il caso concreto

# In caso contrario

## Capitale vs Rendita

- **Rendita:** almeno il **50%** del montante teorico
- Montante teorico = Montante effettivo finale + Anticipazioni non erogate
- La prestazione in capitale non potrà superare l'eventuale posizione effettiva residua
- Facciamo un esempio

Posizione finale <u>effettiva</u> nel fondo	€ 150.000
Anticipazioni non reintegrate	€ 50.000
<b>Posizione <u>teorica</u></b>	<b>€ 200.000</b>
Importo minimo da convertire in rendita (50% della posizione teorica)	€ 100.000
Importo massimo erogabile in capitale	€ 50.000

# Prestazione in capitale per i “vecchi iscritti”

- “Vecchi iscritti”
  - soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 a un fondo pensione preesistente (fondo pensione istituito entro il 15 novembre 1992)
  - Restano tali anche in caso di trasferimento a un fondo di nuova istituzione
- Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il “vecchio iscritto”
  - Possibilità di richiedere il 100% in capitale secondo il valore attuale (con vecchia e meno favorevole tassazione)
  - Facoltà di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11 (nuovo regime civile e fiscale)

# Rendite



---

Quali tipologie

# Tipologie di rendita assicurativa

## Rendita vitalizia immediata

- Pagata all'assicurato finché in vita

## Rendita differita

- Pagata all'assicurato finché in vita, ma a partire da un momento futuro

## Rendita reversibile

- Pagata all'assicurato finché in vita e poi a un soggetto reversionario finché in vita

## Rendita certa per K anni

- Pagata con certezza per K anni, poi vitalizia

## Rendita controassicurata

- Pagata all'assicurato finché in vita, successivamente erogato il capitale residuo ai beneficiari designati

## Rendita con copertura Ltc (long term care)

- Rendita che ha una maggiorazione in caso di perdita dell'autosufficienza